

Interpretazione del par. 20.3 della circolare del 1° agosto 2008 del Consiglio superiore della magistratura sulla formazione delle Tabelle di Organizzazione degli Uffici Giudiziari.

(Risposta a quesito del 4 giugno 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito proposto dal dott. ..., Presidente del Tribunale di ..., concernente l'interpretazione del par. 20.3 della circolare del 1° agosto 2008 del Consiglio superiore della magistratura sulla formazione della Tabelle di Organizzazione degli Uffici Giudiziari

OSSERVA

Il quesito avanzato ha riguardo alla individuazione o meno del Tribunale di ... quale ufficio di “medie” dimensioni, e ciò al fine di stabilire se sia o no consentita la deroga (prevista dal par. 20.3 della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2009/2011) alla regola secondo cui i magistrati addetti al settore penale debbano essere destinati a svolgere sia funzioni collegiali che monocratiche.

Il medesimo quesito è volto anche a conoscere, indipendentemente dalla classificazione del Tribunale in termini di grandezza, se la regola, secondo cui i giudici addetti al penale debbano svolgere sia funzioni monocratiche sia collegiali, sia rispettata nel caso in cui alcuni di essi siano addetti soltanto ai procedimenti con rito collegiale nonché ai procedimenti con rito direttissimo monocratico ed altri soltanto ai procedimenti con rito monocratico nonché al collegio del riesame.

Quanto al primo quesito va evidenziato come il par. 4.5 della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2009-2011, relativamente alla data ultima di convocazione delle riunioni per la redazione delle proposte tabellari, individua tre categorie di Tribunali, ovvero quelli con organico inferiore a 10 unità, quelli con organico inferiore a 40 unità e quelli con organico superiore. Appare normativizzata pertanto, ai fini che ci occupa, la distinzione tra Tribunali di piccole, medie o grandi dimensioni (a cui si aggiunge quella dei Tribunali metropolitani). Il Tribunale di ... ha in organico un Presidente di Tribunale, sei Presidenti di Sezione e 52 giudici per un totale di 59 addetti. Esso pertanto non può includersi nei Tribunali di medie dimensioni.

Circa il secondo quesito non può invece essere data risposta. Solo a seguito della presentazione del Documento Organizzativo Generale e del Progetto Tabellare, con l'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, adeguatamente scomposti, quantitativamente e qualitativamente, tenuto conto degli obiettivi prefissati e delle modalità di raggiungimento degli stessi, esaminato il parere del Consiglio giudiziario, potrà dirsi - in sede di deliberazione sulla proposta tabellare - se il modulo organizzativo proposto sia o meno condivisibile,

delibera

di rispondere che:

- il Tribunale di ... non è un ufficio di medie dimensioni;
- solo in sede di approvazione delle tabelle di detto Tribunale sarà possibile valutare l'adeguatezza del modulo organizzativo proposto”.